

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 5230 del 2006, proposto da San Paolo IMI s.p.a., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dell'avv. Vincenzo Carta e da San Paolo Banco di Napoli S.p.A, facente parte del gruppo San Paolo IMI, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore avv. Vincenzo Carta, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pastore Carbone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Valadier n. 53 (studio avv. Martella);

CONTRO

Gestione di liquidazione della ex U.S.L. n. 15 di Caserta, in persona del Commissario liquidatore p.t., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campani – Napoli V Sezione, n. 5000/2005, del 28 aprile 2005, di annullamento del silenzio serbato dalla società incorporante del tesoriere Banco di Napoli s.p.a sulla domanda notificata il 11/6/2004, di accesso alla documentazione riguardante la gestione del servizio di tesoreria della ex U.s.l. n. 15 di Caserta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

RA

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 3 ottobre 2006, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, l'avvocato Pastore, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1) Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, in accoglimento del ricorso dell'U.s.l. n. 15 di Caserta, ha ordinato a San Paolo IMI s.p.a. ed a San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di consentire l'accesso mediante estrazione di copia ai documenti relativi i rapporti pendenti con gli istituti bancari, già gestori del servizio di tesoreria della soppressa U.S.L., al fine di recuperare la differenza tra le somme bloccate per effetto delle procedure esecutive iniziate in danno dell'Ente e le somme concretamente attribuite ai creditori.

2) Diversamente dall'assunto dei convenuti il Tar della Campania ha affermato il carattere oggettivamente pubblico del servizio di tesoreria svolto dagli istituti bancari in favore della U.S.L. e li ha assoggettati allo statuto della pubblica amministrazione. Non essendo il servizio di tesoreria tramite un operatore bancario professionale, quale il Banco di Napoli, rimesso alla facoltà della USL, ma l'adempimento di un obbligo imperativo, il Tar ha sot-

toposto l'attività del tesoriere alla disciplina dell'accesso comune all'attività amministrativa in senso oggettivo.

3) Ad avviso del Collegio, l'art 23 della legge n. 241 del 1990, richiamato nel primo motivo d'appello, non smentisce il contenuto della decisione del Tar. L'accesso che può essere esercitato nei riguardi dei concessionari di pubblici servizi è consentito anche nei confronti dei tesoriere delle unità sanitarie locali o delle aziende U.S.L., perché anche la loro attività persegue l'interesse primario alla tutela della salute collettiva allo stesso modo di quella dell'ente che beneficia del servizio. Per il suo carattere obbligatorio, il servizio di tesoreria risale all'attività primaria dell'ente, senza che rilevi la modalità con cui si costituisce il rapporto, il contratto di appalto e non l'atto di concessione.

4) Correttamente la sentenza impugnata ha sottolineato che il carattere oggettivamente pubblico dell'attività del tesoriere ai fini della sottoposizione agli oneri di accesso previsti dalla legge n. 241/1990 deve essere valutato in concreto e non in ragione della configurazione del rapporto con l'ente pubblico. La sentenza ha richiamato, gli arresti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. SS.UU. 10 dicembre 1999, n. 874 e 16 luglio 2001, n. 9648), relative a vicende attinenti le USL della Campania, che hanno affermato la natura concessoria del legame tra ente e tesoriere perché implica -ai sensi dell'art. 325 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. n. 383 del 1934- il con-

ferimento all'istituto di credito di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio.

5) Il Collegio concorda con le conclusioni del primo giudice sulla portata dell'art. 23, co. 1 della legge n. 241 del 1990 e identifica nei gestori del pubblico servizio, sottoposti ad accesso, tutti i soggetti attributari di funzioni pubbliche. In questo ambito trova collocazione l'attività del tesoriere, per l'attinenza del servizio espletato ai compiti pubblicistici del beneficiario, in virtù della devoluzione legislativa all'istituto bancario della gestione del danaro delle unità sanitarie locali, con l'art. 35 della legge n. 119 n. del 1981 e successivamente con l'art. 11 del D.Lgs. n. 502 del 1993. E' la legge ad impedire alle unità sanitarie di approntare un proprio sistema di gestione del denaro ed imporre il trasferimento di relativi compiti in capo al tesoriere, così evidenziando l'aspetto pubblicistico dell'amministrazione delle risorse che spettano al soggetto privato non tanto in virtù del mero rapporto contrattuale, quanto a garanzia del corretto impiego delle risorse al quale concorre l'azienda bancaria incaricata del servizio di tesoreria al pari dell'unità sanitaria (Cass. I, 6 settembre 1995, n. 9356).

6) Nella qualità di gestore in nome e per conto dell'unità sanitaria, il tesoriere è tenuto all'obbligo di rendiconto, nel quale si identifica la domanda di accesso della gestione liquidatoria della

ex U.S.L. n. 12 ai documenti relativi alla procedura esecutiva intentata presso il tesoriere. A seguito del pignoramento presso terzi delle somme di spettanza della USL giacenti presso il depositario, e della dichiarazione del terzo resa dal Banco di Napoli S.p.A., allora tesoriere, era stato apposto il blocco di importo pari alle somme eseguite e disposta l'assegnazione al creditore procedente dal giudice dell'esecuzione, con restituzione della rimanenza alla USL n. 15 di Caserta. A distanza di quattro anni dall'esecuzione, la rimanenza non era stata restituita alla USL. È evidente a tal punto l'interesse di quest'ultima ad acquisire copia del provvedimento con il quale era stato disposto il blocco ed a conoscere l'importo delle rimanenze.

7) Per i crediti di natura privatistica vantati nei confronti dei terzi pignorati, l'interesse alla rendicontazione non soddisfatto trova spazio nella richiesta al giudice della cognizione di esibire la partita contabile. Per i crediti di carattere pubblicistico, come quelli delle unità sanitarie locali, l'analogo interesse del titolare si realizza tramite l'accesso nei confronti del tesoriere investito del compito pubblicistico della gestione perché unico mezzo a disposizione della U.S.L. per avere certezza delle somme liquidate e di quelle residue.

8) Nelle suesposte considerazioni trova anche fondamento il rigetto del secondo motivo dell'appello avverso la decisione, nella parte in cui ha tutelato l'accesso della gestione liquidatoria della

U.S.L., perché mirato a ricostruire i profili contabili della gestione delle somme presso il tesoriere e a recuperare quelle ancora giacenti. Se la tutela dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 è apprestata in favore del soggetto privato inteso come parte debole nei confronti della p.a., analoga tutela deve essere apprestata ad un'amministrazione come è la U.S.L. quando si trovi nella stessa posizione di debolezza nei confronti del privato investito di una funzione pubblica, come è il tesoriere che sia depositario delle somme appartenenti alla stessa U.S.L. e rifiuti di prestare il dovuto onere di collaborazione. Non è perciò sostenibile che l'istituto di credito sia privo di legittimazione ad adempiere alla domanda di accesso.

9) Ancor meno accettabile è affermare che l'istituto di credito possa ritenersi assolto dal predetto onere perché, al momento dell'istanza erano scaduti i termini previsti dal contratto per conservare la documentazione relativa al credito. L'argomento è, evidentemente, pretestuoso, avendo il Banco di Napoli - San Paolo IMI serbato il silenzio sulla richiesta presentata dalla gestione liquidatoria e non negato l'accesso perché non in grado di reperire la documentazione richiesta per scadenza del termine.

9) In conclusione, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Condanna l'appellante alle spese di giudizio, liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessorie.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 3 ottobre 2006, con l'intervento dei Signori:

Pres. Agostino Elefante

Cons. Raffaele Carboni

Cons. Corrado Allegretta

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani

Cons. Cesare Lamberti Est.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Cesare Lamberti

f.to Agostino Elefante

Il Segretario

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 gennaio 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

F.to Luciana Franchini